

## Decreto-legge del 30 dicembre 1982 n. 953

Misure in materia tributaria.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982 - Nota: Per gli effetti vedasi l'art. 26.  
Legge di conversione n. 53 del 28/02/1983*

**Articolo 5** - Modifiche ai DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 634, 29 settembre 1973, n. 601, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 ed alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni, sui contratti di borsa e sulle tasse automobilistiche. Modifica alla tassa di concessione governativa relativa alle patenti di guida. Modifica all'art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688. Nuove norme in materia di utilizzazione del codice fiscale. Proroga del termine contenuto nella L. 893/80. (N.d.R.: Con ord. n. 41 del 5 marzo 1998 la Corte cost. ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui al quartultimo comma e' stato prorogato dall'art. 3 L 14 marzo 1985 n. 101, dall'art. 4 DL 4 agosto 1987 n. 326, dall'art. 1 L 15 luglio 1988 n 275 e dall'art. 8 DL 27 aprile 1990 n.90).

*In vigore dal 15 agosto 2009 - con effetto dal 1 gennaio 1983*

**Nota:** Vedi art. 4, comma 1, lett. d), del DLG 5/6/1998, n. 203.

Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:  
all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali". La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il primo e il secondo comma dell'art. 5 bis del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi; all'art.10, il n. 26) e' sostituito dal seguente:  
"26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952".  
all'art.13, l'ultimo comma e' soppresso;  
all'art.19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:  
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autoveicoli ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata Tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;  
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti";  
all'art. 19-bis, e' aggiunto il seguente comma:  
"Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto".  
l'art. 31 e' soppresso;  
all'art. 34, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:  
"I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente.  
I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio.  
L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato";  
all'art. 35, il quinto comma e' sostituito dal seguente:  
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli artt. 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita";

all'art. 38, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente". I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'I.V.A., corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del c.c.

Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla L. 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi' elevate:

articolo 2:	dal 2	al 3	per cento;
articolo 3:	dallo 0,50	all' 1	per cento;
articolo 6:	dallo 0,25	allo 0,50	per cento;
articolo 8, lettera c):	dal 2	al 3	per cento;
articolo 8, lettera d):	dallo 0,50	all' 1	per cento;
articolo 9:	dal 2	al 3	per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

L'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:

"Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono". All'art. 2 della parte seconda della tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nel testo modificato dall'art. 5 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1978, n. 388, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000". Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla L. 24 maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento.

Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato. A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:  
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni

contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'art. 8 della tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

E' soppresso l'art. 10 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla L. 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e' stabilito in lire cento.

Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, della L. 11 ottobre 1973, n. 636, e della L. 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionerari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma, dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai nn. 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottoneri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del n. 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonerio 5, lettera b), sono elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessioni governative, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786.

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, costruiti da oltre trent'anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.

Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari

a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici.

Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'art. 2 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni.

Se il Ministro delle Finanze si avvale della facolta' prevista dall'art. 4 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia. Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla Tariffa F annessa alla L. 21 maggio 1955, n. 463. Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.

Con decreto del Ministro delle Finanze sono stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

(Comma abrogato)

Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della L. 24 gennaio 1978, n. 27.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei

pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire, senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento. Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria, da lire due milioni a lire dodici milioni, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste dalle vigenti disposizioni.

Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco.

Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale prevista dall'art. 25 della L. 24 luglio 1961, n. 729.

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' quelle della L. 16 maggio 1970, n. 281. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. All'art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall'art. 19 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'Irpeg".

Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle Finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita' di cui al titolo VII capo III, del citato T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'art. 6, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva". All'art. 14, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 le parole "e dagli uffici del registro con le modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalita' indicate nell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635". L'art. 10 del D. Lgs. C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'art. 13 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, e' sostituito dal seguente: "La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 1940, n. 762, e' deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle finanze, negli altri casi".

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della L. 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle Finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.